



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO INCENTIVI ENTRATE di cui all'articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145 del 2018

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato e precisamente il 5% delle entrate riscosse nell'anno solare di competenza ed in conto residui relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione, concordati, nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva riferiti all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica e dell'anno di registrazione contabile e dal soggetto.
2. Le somme di cui al precedente comma rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria). Tali somme costituiscono il "maggiore gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo di determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel conto consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. Il 97% delle risorse finanziarie del Fondo sono destinate a remunerare il personale dipendente che ha partecipato alle attività, compreso il personale incaricato di Posizione Organizzativa. Il restante 3% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Art. 3

(Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. Il Responsabile del Settore Finanziario - Tributi, provvede a costituire il gruppo di lavoro.
2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si individuano le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
3. Possono prendere parte al gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
4. Il personale di altri settori diversi dall'Ufficio Tributi, svolgono, se necessario, attività di ricerca, immissione dati, controllo, messo comunale, protocollo, anagrafe e vigilanza e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, oltre i dipendenti del settore Finanziario - Tributi, possono essere individuati dipendenti dei altri Settori, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività, su indicazione dei rispettivi Responsabili di Settore.
6. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del responsabile del Settore Finanziario - Tributi. Nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 4

(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (posizioni organizzative coinvolte) è rimessa al contratto decentrato integrativo.
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi e di quelli che con questo collaborano, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi e di quelli che con questo collaborano, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
5. L'impiego delle risorse è consentito, limitatamente all'anno di riferimento; eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del

Settore Finanziario - Tributi effettua una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro.

2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art. 4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini, e con esso riferito anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del TUEL) e, per il rendiconto, con legge.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile d'Imposta 20%;
 - Personale addetto alla fase accertativa 67%;
 - Personale di altri settori diversi dall'Ufficio Tributi 10%;
 - Potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio 3%.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, ai sensi dell'art.53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 e successive modifiche, la quota ad esse relativa sarà riparametrata in maniera proporzionale.

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Settore Finanziario – Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, con propria determinazione provvede, sulla base della relazione predisposta ai sensi dell'articolo precedente a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento, al gruppo di lavoro, dando atto, nel caso della coincidenza del Responsabile dell'Imposta con il Responsabile del Settore Finanziario, dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso responsabile trattandosi nella fattispecie di mero atto gestionale sulla base di quanto statuito e regolamentato dal presente regolamento, approvato dalla Giunta Comunale e quindi di natura asettica.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Art.7

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale

delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e

previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini e con esso riferito anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del TUEL) e, per il rendiconto, con legge.

4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economia di spesa.

Art.8

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme di cui all'art. 2. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del settore finanze, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del settore Finanziario – Tributi. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio costituiscono economia di spesa.

Art. 9

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art.10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.